

# Comune di Morsano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\_\_\_\_

# **COPIA**

ANNO 2024 **N. 3** del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) 2024: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Con riferimento al presente atto risultano:

		Presente/Assente
Giuseppe Mascherin	Sindaco	Presente
Roberta Zanet	Consigliere	Presente
Giuliano Biasin	Consigliere	Presente
Valentina Mentesana	Consigliere	Presente
Alessandro Driussi	Consigliere	Presente
Marco Toneguzzo	Consigliere	Assente
Nadia Campagnolo	Consigliere	Presente
Nicole Giraldi	Consigliere	Assente
Carlo Mascia	Consigliere	Presente
Mario Nadalin	Consigliere	Assente
Massimo Padovan	Consigliere	Presente
Susi Muscio	Consigliere	Assente
Cecilia Spangaro	Consigliere	Assente

Presenti n. 8 Assenti n. 5

Assiste il Segretario Comunale dott. Andrea Musto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'avv Giuseppe Mascherin nella sua qualità di Sindaco il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) 2024: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Associato Tributi;

Proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Comune di San Vito al Tagliamento ed il Comune di Morsano al Tagliamento rispettivamente con le Deliberazioni consiliari n. 60 del 17.11.2022 e n. 32 del 19.12.2022, hanno approvato la convenzione per la gestione del servizio dei tributi per il periodo 01.01.2023-31.12.2027;

**Richiamato** l'art. 8 della Convenzione sottoscritta che cita: "Il funzionario responsabile del tributo è quello del Comune di San Vito al Tagliamento. Allo stesso compete l'espletamento dei compiti previsti dalle disposizioni di legge in materia, ivi compresi gli atti aventi valenza esterna nonché la gestione del contenzioso. Il medesimo è anche titolare delle funzioni di responsabile del servizio.";

#### Premesso che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni"
- con Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale propria (IMU), di cui all' articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

**Dato atto** che l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma di cui alla L.R. n. 17/2022 ha come presupposto il possesso di immobili siti nei Comuni del territorio regionale;

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'imposta l'art. 3 della L.R. n. 17/2022 definisce

- a) FABBRICATO: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) FABBRICATO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ECONOMICA: il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- c) AREA FABBRICABILE: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del

fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) TERRENO AGRICOLO: il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi usi destinato, compreso quello non coltivato;

**Richiamato** l'art. 4 della legge istitutiva dell'ILIA, che definisce l'abitazione principale, le sue pertinenze e i fabbricati assimilati alla stessa nei sequenti termini:

- a) ABITAZIONE PRINCIPALE: l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- b) PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:
  - 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - 4) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto inoltre l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 che prevede la seguente disciplina delle aliquote e delle detrazioni:

- 1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**Precisato** che, dall'anno 2024, si considerano fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito dagli articoli 53 e 55 del DPR 22 dicembre 1986, n.917;

**Preso atto** di quanto disposto dagli artt. 8 "Riduzione della base imponibile", 10 "Riduzione dell'imposta", 11 "Esenzioni dall'imposta" e 12 "Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli" della suddetta Legge Regionale;

**Dato** atto che l'art.19, della L.R. 17/2022 stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

**Dato atto** che, in attuazione del principio di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente;

**Visto** il Regolamento di disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con delibera consiliare n. 3 del 13.03.2023;

**Ritenuto,** sulla base delle esigenze finanziarie dell'Ente necessarie a garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati e per garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di voler confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) già approvate con deliberazione consiliare n. 4 del 13.03.2023;

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (di cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.  Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,60 per cento	€. 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	1,01 per cento	
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo	1,01 per cento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 per cento	

Terreni agricoli	0,76 per cento	
Aree fabbricabili	1,01 per cento	
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,96 per cento	
Tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate sopra	1,01 per cento	

#### Richiamato l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede quanto segue:

- 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Dato atto** che il termine di approvazione statale attualmente vigente per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è il 15 marzo 2024 (decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023);

#### Acquisiti i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

<b>Visto</b> il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
<b>Visto</b> il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano nelle forme di legge, presenti n assenti n votanti n voti favorevoli n () voti contrari n ()

#### SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con precedente atto consiliare di data odierna;
- 3. di confermare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (di cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.  Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,60 per cento	€. 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	1,01 per cento	
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo	1,01 per cento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 per cento	
Terreni agricoli	0,76 per cento	
Aree fabbricabili	1,01 per cento	
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,96 per cento	
Tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate sopra	1,01 per cento	

- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/2022 è prevista la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nel gruppo catastale A/1−A/8−A/9 di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di precisare che, come previsto dall'art. 4 della L.R. 17/2022 sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
  - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 6. di precisare che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2022 la base imponibile è ridotta del 50%:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
     n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- 7. di precisare che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER) non aventi le caratteristiche di "alloggi sociali" sono imponibili ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma sulla base dell'aliquota ordinaria prevista, con applicazione della detrazione secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 L.R. 17/2022;
- 8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;
- 9. di dare atto che, ai i sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998 art. 2 comma 3 l'imposta dovuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (il contribuente deve essere in possesso dell'attestazione di rispondenza del contratto alle disposizioni contenute nell'ex D.M.16.01.2017 rilasciata da una delle Organizzazioni che hanno siglato l'accordo territoriale per la Provincia di Pordenone);
- 10. di dare atto che gli artt. 11 e 12 della L.R. 17/2022 prevedono i casi di esenzione dall'imposta;
- 11. di rinviare per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione alla L.R. 17/2022;
- 12. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022.
- 13. ravvisata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano nelle forme di legge:

presenti n				
assenti n				
votanti n				
voti favorevoli n.		_ (		)
voti contrari n	(		)	
astenuti n	1		)	

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii..

#### **DELIBERAZIONE**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

PROCEDUTO a votazione per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

CON votazione:

Consiglieri presenti e votanti n.8.

Consiglieri assenti n.5 (Marco Toneguzzo, Nicole Giraldi, Mario Nadalin, Susi Muscio, Cecilia Spangaro).

voti favorevoli:n.8 (unanimità).

Consiglieri astenuti: nessuno.

voti contrari: nessuno.

#### **DELIBERA**

di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: "IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) 2024: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI."

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione per alzata di mano nelle forme di legge:

CON votazione:

Consiglieri presenti e votanti n.8.

Consiglieri assenti n.5 (Marco Toneguzzo, Nicole Giraldi, Mario Nadalin, Susi Muscio, Cecilia Spangaro).

voti favorevoli: n.8 (unanimità). Consiglieri astenuti: nessuno.

voti contrari: nessuno

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma  $1^{\circ}$  del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 15 gennaio 2024

Il Responsabile

## F.TO DOTT.SSA JESSICA CRISTANTE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

# PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 15 gennaio 2024

Il Responsabile F.TO DOTT.SSA IRIS NELLA BELLOTTO Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco - Presidente F.to avv. Giuseppe Mascherin (doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) Il Segretario Comunale F.to dott. Andrea Musto (doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(LR 21/2003 e ss.mm.ii.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune dal giorno 24/01/2024 al 08/02/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Morsano al Tagliamento, lì 24/01/2024

L'Addetto alla Pubblicazione F.to Federica Nadalin

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

# ATTESTATO DI ESECUTIVITA` (LR 21/2003, art.1, comma 19 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2024, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Morsano al Tagliamento, lì 24/01/2024

Il Segretario Comunale F.to dott. Andrea Musto (doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

E' copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Lì 24/01/2024

Il Segretario Comunale dott. Andrea Musto (doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

(.....

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

## Questo documento è stato firmato da:

NOME: MUSTO ANDREA